

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
SEDE REFERENTE:	
DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44
SEDE CONSULTIVA:	
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 1 (Nota del Ministero dell'interno depositata dal rappresentante del Governo) ..	68
ALLEGATO 2 (Nota della Ragioneria dello Stato depositata dal Rappresentante del Governo)	89
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia. C. 313-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)	91
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	60
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	65
AVVERTENZA	66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio ZENNARO (M5S), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 61 del

2019, approvato in prima lettura dal Senato senza modificazioni, fa parte dell'insieme di misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018.

Al riguardo ricorda che il 5 giugno 2019 la Commissione europea ha pubblicato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per esaminare la conformità dell'Italia nel 2018 alla regola del debito pubblico. Nell'ambito della negoziazione avviata dalla relazione, il Governo italiano ha proposto, in una lettera trasmessa alla Commissione europea il 2 luglio 2019, di adottare con la legge di assestamento del 2019 una serie di misure che comporteranno una correzione del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42 per cento del PIL) in termini nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45 per cento del PIL) in termini strutturali.

Si tratta, in particolare, di maggior gettito rispetto alle previsioni per circa 6,2 miliardi di euro, dovuto a maggiori entrate fiscali per 2,9 miliardi di euro, maggiori contributi per 0,6 miliardi di euro e ad altre entrate relative a maggiori dividendi dalla Banca d'Italia e dalla Cassa depositi e prestiti per 2,7 miliardi di euro.

Alla correzione di bilancio contribuiscono, inoltre, i risparmi attesi del 2019 dal minor utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e del trattamento di pensione anticipata « quota 100 ».

A salvaguardia dell'effettivo realizzo di tali risparmi per un importo almeno pari a 1,5 miliardi di euro nel 2019, con il decreto-legge in esame il Governo ha disposto l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

L'assestamento di bilancio per il 2019, attualmente in discussione al Senato unitamente al rendiconto 2018, e le disposi-

zioni contenute nel decreto-legge in esame, assicurano che le maggiori entrate e le minori spese realizzate finora siano impiegate per la riduzione dell'indebitamento netto e del debito pubblico e che non siano destinate ad altre misure nel corso del 2019. Evidenzia che a tal fine la normativa in materia di reddito di cittadinanza e di « quota 100 » è stata modificata in modo da impedire il riutilizzo delle eventuali economie relative ai due programmi di spesa.

Con la comunicazione al Consiglio dell'Unione europea del 3 luglio 2019, la Commissione europea ha concluso che le misure che il Governo italiano ha proposto di adottare per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono sufficienti a impedire in questa fase l'avvio di una procedura per mancata osservazione della regola del debito pubblico del 2018.

Venendo al contenuto del decreto-legge in esame, segnala che esso contiene alcune modifiche alle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019 finalizzate a salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata « quota 100 ».

A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione di disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e « quota 100 » costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Inoltre, per garantire l'effettivo realizzo di risparmio per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, l'articolo 1, comma 2, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa indicate nell'allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. In particolare, 1,32 miliardi di euro accantonati, pari all'88

per cento del totale, afferiscono ai fondi di riserva e speciali. Tutti i Ministeri hanno accantonato una quota della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (la somma è pari a 109,5 milioni di euro, circa il 7 per cento del totale). Le restanti voci accantonate sono costituite da fondi da assegnare del Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro (circa il 4 per cento del totale), ai rapporti finanziari con enti territoriali per 10 milioni di euro e rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per 0,4 milioni di euro. Per consentire alle amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, su richiesta dei Ministri interessati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno per il reddito di cittadinanza e il trattamento di pensione anticipata « quota 100 », comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.

Infine, il comma 4 dell'articolo 1 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che reggono le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata « quota 100 » agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensa-

zione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi.

Il comma 5 dell'articolo 1 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Segnala quindi che nel corso dell'esame in Commissione al Senato, il Governo ha trasmesso una nota della Ragioneria generale dello Stato recante alcuni elementi informativi sul testo del provvedimento, al fine di chiarire che la valutazione di un miglioramento di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto e fabbisogno rispetto alle previsioni del DEF tiene conto di quanto già scontato in sede di DEF 2019 in merito alla progressiva attuazione delle misure in argomento, delle domande pervenute e in particolare anche di quelle prevedibili fino alla fine dell'anno, nonché dei relativi accoglimenti ed erogazioni, e dell'iter amministrativo di attuazione delle misure in esame. La medesima nota conferma la possibilità di conseguire, rispetto a quanto già previsto nel DEF 2019, economie complessive di circa 1,5 miliardi di euro, ivi inclusi i possibili effetti in termini di maggiori entrate contributive derivanti da una non piena attuazione degli incentivi contributivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i quali sono ancora in fase di implementazione le relative procedure amministrative.

Ricorda, altresì, che al Senato, presso le Commissioni congiunte bilancio di Camera e Senato, si è svolta l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, che ha avuto ad oggetto gli andamenti della finanza pubblica. Inoltre è stata svolta un'audizione informale di rappresentanti dell'INPS, del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui recenti interventi del Governo in materia di saldi di finanza pubblica – tra i quali rientrano appunto il decreto-legge ora all'esame della Camera nonché il disegno di legge di assestamento per l'anno

2019 il cui *iter* è ancora in corso presso il Senato, che hanno fornito utili elementi di valutazione in ordine agli interventi previsti dal decreto-legge.

L'esame al Senato del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge si è concluso il 18 luglio 2019 con il respingimento di tutti gli emendamenti presentati e l'approvazione del testo del decreto-legge con 133 voti favorevoli e 82 astenuti.

Per quanto riguarda, infine, i profili di carattere finanziario del provvedimento rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Al riguardo, richiama in particolare l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla circostanza se a valere sul programma di spesa « Fondi di riserva e speciali » siano state rese indisponibili anche risorse relative agli accantonamenti di parte corrente e in conto capitale dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 2009. In tal caso, delle risorse rese indisponibili dovrebbe essere fornita adeguata evidenza, giacché tali accantonamenti nel corrispondente programma di spesa non hanno mero rilievo gestionale ed amministrativo ma, essendo « destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale », presentano un rilievo legislativo e, in quanto tali, sono riportati nelle apposite tabelle A e B della I sezione della legge di bilancio, ai sensi degli articoli 18, comma 1, e 21, comma 1-*ter*, lettera *d*), della citata legge n. 196 del 2009 e pertanto il relativo importo per essere modificato richiede l'adozione di un provvedimento di pari rango.

Luigi MARATTIN (PD), pur prendendo atto che le prossime misure economiche del Governo saranno definite nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2020, esprime perplessità per le prospettive dell'economia italiana nel prossimo anno, anche in con-

siderazione degli annunciati interventi di riduzione della pressione fiscale. Ricorda in particolare che nel corso dell'audizione del Ministro Tria dello scorso 16 luglio non ha ricevuto alcuna risposta in merito all'ulteriore aggiustamento strutturale per il 2020, di cui si parla nella lettera trasmessa alla Commissione europea il 2 luglio 2019.

Segnala quindi come il miglioramento dei conti sia da attribuire anche alle maggiori entrate, prudenzialmente contabilizzate, conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica. Al riguardo chiede ai rappresentanti del gruppo della Lega, e anche al presidente Borghi, che si sono in passato dichiarati contrari a tale misura, come valutino gli effetti finanziari di questa innovazione fiscale, la quale contribuisce in misura consistente all'attuale riduzione del deficit, considerata dal Ministro Tria il maggiore aggiustamento strutturale degli ultimi anni.

Chiede, infine, come si giustifichi politicamente la scelta di destinare alla riduzione strutturale del deficit i risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza e da « quota 100 », i quali, secondo le precedenti dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio Di Maio, avrebbero dovuto invece essere destinati a misure in favore della famiglia.

Andrea MANDELLI (FI) evidenzia che le misure che nelle intenzioni del Governo avrebbero dovuto consentire una ripresa dell'economia, quali ad esempio il decreto-legge crescita e il decreto-legge sblocca cantieri, non hanno purtroppo prodotto i risultati sperati e pertanto, al fine di evitare una procedura di infrazione a livello europeo, il Governo medesimo ha dovuto adottare il presente provvedimento. Si dichiara comunque insoddisfatto dell'attuale situazione economica del Paese, in cui si registra ancora un elevato livello di pressione fiscale.

Pietro Carlo PADOAN (PD) chiede al Viceministro dell'economia e delle finanze se sia stato valutato l'impatto del risparmio, in termini di spesa per interessi,

dovuto alla riduzione dello *spread*, in conseguenza della decisione delle istituzioni europee di non avviare una procedura di infrazione nonché dell'annuncio della Banca centrale europea di voler continuare la politica espansiva sinora adottata non escludendo la possibilità di ricorrere nuovamente al *quantitative easing*. Sottolinea quindi come la politica di bilancio restrittiva del nostro Paese sia stata premiata dai mercati finanziari.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene estremamente complesso e opinabile lo studio dei rapporti tra le cause e gli effetti in ambito finanziario. Ritiene altresì che il risparmio della spesa per interessi che si è verificato negli ultimi tempi non derivi dalla riduzione dello *spread*, ma dalla riduzione generalizzata dei tassi di interesse e che quest'ultima abbia avuto inizio dal giorno in cui il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha manifestato l'intenzione di proseguire la politica monetaria espansiva, anche attraverso l'ulteriore ricorso al *quantitative easing*. A suo avviso, pertanto, la riduzione della spesa per interessi non dipende tanto dall'adozione da parte del Governo del presente decreto-legge o dalla scongiurata procedura di infrazione in ambito europeo, quanto dalla politica monetaria espansiva adottata dalla Banca centrale europea.

Pietro Carlo PADOAN (PD) ritiene che se l'andamento della spesa per interessi dipendesse fondamentalmente solo dalla politica monetaria della Banca centrale europea – come testé sostenuto dal presidente Borghi – e non anche dalle reazioni dei mercati finanziari, risulterebbe del tutto incomprensibile la scelta del Governo italiano di adottare in questo momento politiche di bilancio restrittive.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che tale scelta sia stata adottata dal Governo in quanto è stato ritenuto conveniente, dal punto di vista politico, addvenire a un compromesso con la Commissione europea.

Pietro Carlo PADOAN (PD) insiste nel chiedere se i mercati finanziari non abbiano rivestito alcun ruolo in questa decisione.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che i mercati finanziari rispondono a stimoli diversi e ritiene che lo stimolo principale in questo settore sia costituito dall'intervento della Banca centrale europea.

Pietro Carlo PADOAN (PD) osserva allora che se tutto dipendesse dagli interventi della Banca centrale europea i tassi di interesse sarebbero uguali per tutti i Paesi dell'Eurozona.

Claudio BORGHI, *presidente*, a dimostrazione della posizione preminente che, a suo parere, rivestono le decisioni della Banca centrale europea, osserva che, se quest'ultima dovesse annunciare di non ritenere tollerabile un aumento degli *spread* oltre certi limiti, i mercati automaticamente si adeguerebbero agli orientamenti della Banca centrale europea.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA evidenzia che la riduzione della spesa per interessi sarà sicuramente considerata nell'ambito della definizione della prossima manovra di finanza pubblica, in quanto consente un maggiore disponibilità di risorse. Per quanto riguarda l'insoddisfazione manifestata dall'onorevole Mandelli concorda sull'eccessiva pressione fiscale italiana evidenziando che l'Italia è al penultimo posto, subito prima della Francia, per la competitività del sistema fiscale. Segnala peraltro come con l'ultima legge di bilancio siano già state ridotte le aliquote per le imprese e come vi sia l'orientamento di ridurre prossimamente la pressione fiscale anche per le famiglie.

Replicando all'onorevole Marattin ricorda di aver sempre affermato la propria volontà di destinare ogni risparmio di spesa alla riduzione del deficit. In particolare, per quanto riguarda la fatturazione elettronica, evidenzia di essere contrario a qualsiasi modifica delle regole che sono in

corso di applicazione e che l'attuale Governo ha fatto il possibile, con il decreto-legge fiscale dello scorso autunno, per rendere il più agevole possibile per i contribuenti l'avvio di tale riforma.

Rivendica quindi la prudenzialità delle stime effettuate per quanto riguarda la spesa effettiva per il reddito di cittadinanza e « quota 100 » e segnala che analoghi criteri prudenziali sono stati adottati nella valutazione delle maggiori entrate imputabili alla fatturazione elettronica. Fa presente inoltre che l'importo di circa 1,3 miliardi di euro che verrà versato dal gruppo Kering per porre fine al contenzioso fiscale in essere potrà contribuire all'aumento delle entrate in misura notevolmente superiore a qualsiasi intervento relativo agli studi di settore per gli artigiani, per cui ciò induce a proseguire con maggiore determinazione nella lotta all'evasione fiscale delle multinazionali.

Pietro Carlo PADOAN (PD) chiede se le maggiori entrate derivanti dall'accordo con il gruppo Kering abbiano carattere strutturale.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA segnala che da tale accordo, oltre ad entrate *una tantum*, consegue l'emersione di base imponibile che avrà effetto anche per gli anni a venire. Analoghe considerazioni valgono per le nuove entrate, in misura di 111,5 milioni di euro, derivanti dall'accordo con UBS, la principale banca svizzera. Osserva inoltre che anche l'introduzione della fatturazione elettronica ha, per sua natura, una componente di trascinarsi che si riflette anche sull'entità delle imposte dirette riscosse.

Luigi MARATTIN (PD) apprezza la prudenzialità con la quale sono state valutate le maggiori entrate derivanti dalla fatturazione elettronica, che nelle intenzioni del Governo dovranno probabilmente compensare il mancato realizzo di alcuni introiti preventivati per l'anno in corso, in particolare 150 milioni di euro relativi alla *Web tax* e 950 milioni di euro relativi alle privatizzazioni immobiliari.

Chiede quindi polemicamente agli esponenti del gruppo MoVimento 5 Stelle di esprimere la loro valutazione in merito alla scelta del Governo di destinare le minori spese derivanti dal reddito di cittadinanza e da « quota 100 » alla riduzione del deficit, anziché a politiche in favore della famiglia, come era stato auspicato precedentemente dal Vicepresidente del Consiglio Di Maio.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in titolo dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica e che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione bilancio, che nella seduta del 9 luglio 2019 ha espresso parere favorevole con due condizioni deliberate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

che sono state sostanzialmente recepite nel testo in esame.

Rammenta inoltre che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e che gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Passando quindi all'esame – anche alla luce della relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento – delle sole modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Sanzioni pecuniarie per violazione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane, evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 2 ridefiniscono gli importi e la natura degli oneri relativi all'attuazione del comma 1, derivanti dalle spese di custodia delle imbarcazioni che verranno sottoposte a sequestro e confisca in ragione delle disposizioni in esame. Tali oneri – rispetto al testo originario del provvedimento in cui è prevista la loro configurazione in misura « pari a » 500.000 per il 2019 ed euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 – vengono « valutati in » euro 650.000 per il 2019 e in euro 1,3 milioni a decorrere dal 2020.

Al riguardo, segnala che la diversa configurazione degli oneri – come previsioni di spesa anziché limiti massimi di spesa – recepisce, con diano detto, una condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio in sede di esame del testo originario; in proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Per quanto concerne, invece, l'incremento degli oneri indicati, ritiene necessario che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la nuova stima di spesa alla luce delle modifiche intervenute, che prevedono in ogni caso la confisca – con sequestro cautelare immediato – della nave utilizzata per commettere la violazione, mentre nella precedente versione

del testo tale sanzione era prevista soltanto in caso di reiterazione della violazione.

Per quanto riguarda la possibilità di affidare il naviglio sequestrato in custodia a organi o amministrazioni statali che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali e che provvederanno ai relativi oneri di gestione, non formula osservazioni atteso che, trattandosi di adempimenti di carattere facoltativo, le amministrazioni interessate potranno avanzare le relative richieste al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio e nel rispetto della clausola di invarianza che correda la norma.

In merito, infine, alla riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dalla norma in esame, rileva preliminarmente che, trattandosi di sanzioni di nuova introduzione, il relativo gettito non risulta attualmente scontato in bilancio: pertanto la destinazione delle somme alla spesa non sembra comportare nuovi oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Inoltre, le spese in questione sono configurate come meri contributi, finanziabili pertanto anche a valere su entrate di carattere eventuale e non predeterminabili nel *quantum*. Fa inoltre presente che la norma introdotta prevede altresì che le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possano esserlo nell'esercizio successivo, derogando pertanto alla normativa contabile di carattere generale che prevede tale riassegnazione entro specifici termini e a determinate condizioni. Pur trattandosi di entrate che non risultano attualmente iscritte in bilancio, andrebbe chiarito infatti se detto meccanismo sia suscettibile, nel tempo, di determinare effetti non previsti sui saldi di cassa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede all'ulteriore onere derivante dall'eliminazione del requisito della reiterazione della violazione quale presupposto per il sequestro e la confisca delle imbarcazioni – valutato in 150.000 euro per il 2019 e in 300.000 euro annui

a decorrere dal 2020 – mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1319).

Al riguardo, rammenta che – con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, del decreto-legge, non oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente ed i cui oneri risultano analogamente imputati a carico del medesimo Fondo dianzi citato – nel parere reso dalla V Commissione bilancio nella seduta dello scorso 9 luglio il rappresentante del Governo aveva assicurato l'effettiva disponibilità ed adeguatezza delle risorse iscritte nel predetto Fondo.

Tanto premesso, reputa pertanto necessario acquisire dal Governo altrettanta conferma circa la congruità della copertura apprestata a valere sulle risorse del citato Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente anche in relazione all'ulteriore fabbisogno recato dalla norma in commento nonché dalle altre disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, vale a dire gli articoli 8-ter, comma 2, lettera a), 12-ter, comma 2, lettera a) e 17-bis, comma 2, di cui dirà in seguito.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, riguardante il Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Disposizioni in materia di comunicazione alla questura di persone alloggiate in strutture ricettive, posto che la norma prevede il rinvio ad un successivo decreto ministeriale per l'integrazione delle modalità di comunicazione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che dette procedure, finalizzate al collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, possano essere effettivamente realizzate ad invarianza di oneri.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8-bis, relativo al Poten-

ziamento dei presidi delle Forze di polizia, andrebbe a suo parere preliminarmente chiarito a quali risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, faccia specificamente riferimento la norma e se le stesse risultino già destinate alle finalità indicate dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010. In ogni caso andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che il predetto utilizzo possa incidere su iniziative già avviate o programmate a legislazione vigente ovvero determinare i presupposti per un rifinanziamento delle finalità di spesa cui le risorse medesime risultino attualmente preordinate.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 8-ter, concernente il Monte ore lavoro straordinario Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur considerato che l'onere appare configurato come limite massimo di spesa, giudica opportuno che siano forniti e i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dello stesso, al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 8-ter, comma 2, alle lettere a) e b), provvede agli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti modalità: per l'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno (lettera a)), in ordine al quale rinvia alle considerazioni in precedenza espresse sull'articolo 2, comma 2, lettera a); per gli anni a decorrere dal 2020, mediante la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero dell'interno relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera b)). A tale ultimo riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo

conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dall'articolo 2, comma 2, nonché dagli articoli 10-*bis*, comma 1, 12-*bis*, comma 6, e 12-*ter*, comma 2, lettera *b*), di cui dirà in seguito.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8-*quater*, concernente il Personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con riguardo al comma 1 prende atto che la disposizione prevede che, per garantire condizioni di neutralità finanziaria, si provvederà alla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali non generali finanziariamente corrispondente alla posizione generale da istituire. Peraltro ritiene che andrebbero acquisiti elementi riguardo all'effettiva possibilità di procedere a tale compensazione sul piano finanziario, anche con riguardo ai relativi effetti sul piano organizzativo ed operativo.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 10-*bis*, riguardante l'Approvvigionamento pasti per il personale della Polizia di Stato, non formula osservazioni, tenuto conto che l'onere indicato dalla norma è limitato all'autorizzazione di spesa disposta dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 10-*bis*, nell'autorizzare la spesa di un milione e 330 mila euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per garantire al personale delle Forze di Polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede, in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Al riguardo, conferma la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse previste a copertura in relazione agli oneri imputati agli anni 2020 e successivi, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli

articoli 2, comma 2, e 8-*ter*, comma 2, lettera *b*), nonché dagli articoli 12-*bis*, comma 6, e 12-*ter*, comma 2, lettera *b*), di cui dirà in seguito.

Con riferimento all'onere relativo all'anno 2019, pari a un milione e 330 mila euro, reputa tuttavia necessario che il Governo chiarisca se sul citato accantonamento siano state rese indisponibili risorse per l'anno 2019, posto che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante « Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica ») ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa « Fondi di riserva e speciali » – all'interno del quale ricade anche l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno – risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, appare altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sul citato accantonamento consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l'anno 2019 dall'articolo in esame, nonché dall'articolo 12-*bis*, comma 6, di cui si dirà in seguito.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 10-*ter*, recante Istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, rileva che la norma prevede l'istituzione di un nuovo plesso organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza (l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato), cui è preposto un dirigente generale, disponendo che si provveda in tal senso senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Poiché la definizione dell'articolazione e delle competenze dell'Ispettorato è demandata ad un decreto ministeriale, in relazione al quale non è prevista una procedura di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari, andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti in merito ai compiti e alla possibile configurazione organizzativa dell'Ispettorato al fine di confermare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di oneri.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12-*bis*, recante Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'interno, reputa necessario che vengano for-

niti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri relativi alla determinazione in 7 euro dell'importo del buono pasto spettante al personale del comparto difesa e sicurezza (comma 2). Osserva inoltre che i predetti oneri sono configurati come limiti di spesa pur a fronte di adempimenti di carattere obbligatorio, al sussistere dei relativi requisiti: in proposito considera necessario acquisire la valutazione del Governo.

Con riguardo all'incremento, di cui al comma 3, lettera *a*), degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla fissazione in 6 mesi della durata del corso di formazione per allievi vigili del fuoco nel biennio 2019-2020 [comma 3, lettera *b*), n. 3 e lettera *c*)], pur considerato che l'attuazione di tali disposizioni è prevista nel limite di specifiche autorizzazioni di spesa, ritiene che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi relativi alle specifiche voci di spesa considerate ai fini della quantificazione, ciò con particolare riferimento ai costi di per l'immissione in ruolo anticipata del personale in questione, a seguito della riduzione della durata del corso di formazione iniziale.

Non ha osservazioni da formulare riguardo alle altre disposizioni (comma 1, comma 4, lettera *a*) e comma 5) dell'articolo, essendo i relativi oneri limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 12-*bis* prevede alla copertura dell'onere, pari a 298.544 euro per l'anno 2019 e a 895.632 euro annui a decorrere dall'anno 2020, derivante dalla determinazione in 7 euro dell'importo del buono pasto spettante ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018.

Al riguardo, evidenzia la necessità che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse per i trattamenti accessori e gli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui

all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, per la copertura degli oneri recati dall'articolo 12-*bis*, comma 2, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi previsti a legislazione vigente.

Osserva inoltre che il comma 6 dell'articolo 12-*bis* prevede alla copertura dei seguenti oneri, recati dal medesimo articolo 12-*bis*:

miglioramento e ricambio del vestiario della Polizia di Stato, per il quale è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 (comma 1);

aumento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in misura pari a 449.370 euro per l'anno 2019, a 407.329 euro per l'anno 2020, a 1.362.890 euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 3, lettera *a*));

fissazione, per il biennio 2019-2020, della durata del corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021 (comma 3, lettera *b*), numero 3));

istituzione di Fondo per l'incremento del Fondo per la retribuzione del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comma 4, lettera *a*));

incremento, in misura pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal

2027, del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (comma 5).

Evidenzia che a detti oneri, che ammontano complessivamente a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Al riguardo, conferma la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse previste a copertura in relazione agli oneri imputati agli anni 2020 e successivi, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli articoli 2, comma 2, 8-ter, comma 2, lettera b) e 10-bis, comma 1, nonché dall'articolo 12-ter, comma 2, lettera b), di cui si dirà in seguito. Per quanto riguarda la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse relative all'anno 2019, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 10-bis.

Riguardo agli oneri oggetto di copertura, appare a suo avviso necessario chiarire se l'incremento del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi si riferisca, in particolare, al Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 12-ter, concernenti il Personale contrattualizzato non dirigenziale amministrazione civile dell'interno, non formula osservazioni, essendo il maggior onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 12-ter, comma 2, alle lettere a) e b), provvede all'onere derivante dall'incremento del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, pari a 100.000

euro per l'anno 2019 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le seguenti modalità:

quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997 (lettera a)), in relazione al quale si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 2, comma 2;

quanto a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera b)), che reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli articoli 2, comma 2, 8-ter, comma 2, lettera b), 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a), n. 5, recante Misure di contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che la norma possa essere attuata, come previsto dalla stessa, in condizioni di neutralità finanziaria.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 17-bis, concernente la Procedura concorsuale per capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reputa opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la determinazione dell'onere indicato dalla norma: osserva in proposito che quest'ultimo è configurato come limite massimo di spesa pur a fronte dell'assunzione di un numero di unità – peraltro non precisato dalla norma – determinato in misura fissa in quanto corrispondente al numero dei posti vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Ritiene quindi necessario verificare l'onere effettivo derivante dalle disposizioni per valutare la congruità del previsto limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 17-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, provvede all'onere derivante dalla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza espresse con riferimento all'articolo 2, comma 2.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione l'apposita documentazione predisposta dal Ministero dell'interno (*vedi allegato 1*), precisando altresì che sul testo ora all'esame dell'Assemblea, secondo quanto pervenuto per le vie brevi, la Ragioneria generale dello Stato non ha osservazioni da formulare in relazione ai profili di carattere finanziario. In particolare, fa presente che all'articolo 5, comma 1-*bis*, l'integrazione delle modalità di comunicazione alle questure, con mezzi informatici o telematici, dei dati relativi alle persone alloggiate presso strutture ricettive – da effettuare previa adozione di apposito decreto del Ministro dell'interno, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle predette strutture ricettive – sarà realizzata in condizioni di neutralità finanziaria, dal momento che i costi di implementazione dei sistemi sono già interamente coperti da un contratto di manutenzione correttiva ed evolutiva. Rileva che l'articolo 8-*bis*, concernente il potenziamento dei presidi delle Forze di polizia, è volto a consentire all'Agenzia del demanio di predisporre i livelli di progettazione necessari avvalendosi delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferiti o da trasferire alla predetta Agenzia. Rileva inoltre che la quan-

tificazione degli oneri derivanti dall'articolo 8-*ter*, recante incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stata effettuata tenendo in considerazione il numero del personale in servizio che svolge funzioni operative, prendendo in considerazione la tariffa di 14,39 euro, quale media ponderata delle qualifiche del personale operativo, dal vigile del fuoco al direttivo, in ragione del personale in servizio. Fa altresì presente che all'articolo 8-*quater*, che prevede la possibilità di creare un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare all'area delle funzioni centrali nel rispetto della dotazione organica del Ministero dell'interno, la relativa compensazione sul piano finanziario è stata operata con riferimento a un posto con retribuzione di posizione variabile di prima fascia economica e a un posto con retribuzione di posizione variabile di seconda fascia economica. Osserva che all'articolo 10-*ter*, recante istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, quest'ultimo raccoglierà una parte delle funzioni assolve dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, destinata ad essere soppressa una volta che entrerà in vigore il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'interno, in corso di pubblicazione, fermo restando che sarà possibile reimpiegare nell'Ispettorato medesimo i dirigenti oggi operanti nell'ambito della Direzione centrale per gli istituti di istruzione. Precisa che all'articolo 12-*bis*, comma 5, l'incremento del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi deve intendersi riferito al Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come è dato peraltro desumere dalla rubrica dell'articolo medesimo. Assicura inoltre che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 5) – volte a prevedere la cessazione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche nel caso di svolgimento da parte degli interessati di lavori

di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni – si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne invece il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno – di cui si prevede l'utilizzo con finalità di copertura, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 8-ter, comma 2, lettera a), 12-ter, comma 2, lettera e), e 17-bis, comma 2 – avverte che lo stesso reca le occorrenti disponibilità finanziarie e che la sua riduzione non appare peraltro suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi allo stato già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Con riferimento alle risorse stanziare sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno – di cui gli articoli 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6, prevedono l'utilizzo con finalità di copertura – fa presente che le stesse risultano ricomprese, in misura pari a circa 6 milioni di euro per l'anno 2019, tra quelle rese temporaneamente indisponibili ai fini della gestione per il medesimo anno 2019, nell'ambito del programma di spesa «Fondi di riserva e speciali», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019, attualmente all'esame delle Camere. Tanto premesso, chiarisce tuttavia che, pur computando gli effetti della predetta misura, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno reca disponibilità residue tali da consentire comunque l'integrale copertura degli oneri ad esso imputati, per l'anno 2019, dai citati articoli 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6, del presente provvedimento.

Rinvia, infine, ai puntuali elementi forniti dalla documentazione depositata nella seduta odierna per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dal-

l'articolo 2, comma 1, in materia di confisca di imbarcazioni, dall'articolo 12-bis, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), recante a vario titolo misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché dall'articolo 17-bis, comma 1, concernente la procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 10 gennaio 2019.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1913-A Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 53 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

rilevato che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno sostanzialmente recepito il contenuto delle condizioni deliberate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 9 luglio sul testo iniziale del decreto-legge in oggetto;

preso altresì atto dei chiarimenti forniti dal Governo con specifico riferimento alle modifiche apportate dalle citate Commissioni in sede referente al testo originario del medesimo decreto-legge, ora all'esame dell'Assemblea, da cui si evince tra l'altro che:

all'articolo 5, comma 1-bis, l'integrazione delle modalità di comunicazione alle questure, con mezzi informatici o telematici, dei dati relativi alle persone alloggiate presso strutture ricettive – da effettuare previa adozione di apposito decreto del Ministro dell'interno, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle predette strutture ricettive – sarà realizzata in condizioni di neutralità finanziaria, dal momento che i costi di implementa-

zione dei sistemi sono già interamente coperti da un contratto di manutenzione correttiva ed evolutiva;

l'articolo 8-*bis*, concernente il potenziamento dei presidi delle Forze di polizia, è volto a consentire all'Agenzia del demanio di predisporre i livelli di progettazione necessari avvalendosi delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferiti o da trasferire alla predetta Agenzia;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 8-*ter*, recante incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stata effettuata tenendo in considerazione il numero del personale in servizio che svolge funzioni operative, prendendo in considerazione la tariffa di 14,39 euro, quale media ponderata delle qualifiche del personale operativo, dal vigile del fuoco al direttivo, in ragione del personale in servizio;

all'articolo 8-*quater*, che prevede la possibilità di creare un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare all'area delle funzioni centrali nel rispetto della dotazione organica del Ministero dell'interno, la relativa compensazione sul piano finanziario è stata operata con riferimento a un posto con retribuzione di posizione variabile di prima fascia economica e a un posto con retribuzione di posizione variabile di seconda fascia economica;

all'articolo 10-*ter*, recante istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, quest'ultimo raccoglierà una parte delle funzioni assolve dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, destinata ad essere soppressa una volta che entrerà in vigore il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'interno, in corso di pubblicazione, fermo restando che sarà possibile reimpiegare nell'Ispettorato medesimo i dirigenti oggi operanti nell'ambito della Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

all'articolo 12-*bis*, comma 5, l'incremento del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi deve intendersi riferito al Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come è dato peraltro desumere dalla rubrica dell'articolo medesimo;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 5) – volte a prevedere la cessazione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche nel caso di svolgimento da parte degli interessati di lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni – si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno – di cui si prevede l'utilizzo con finalità di copertura, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 8-*ter*, comma 2, lettera a), 12-*ter*, comma 2, lettera e), e 17-*bis*, comma 2 – reca le occorrenti disponibilità finanziarie e la sua riduzione non appare peraltro suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi allo stato già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

le risorse stanziare sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno – di cui gli articoli 10-*bis*, comma 1, e 12-*bis*, comma 6, prevedono l'utilizzo con finalità di copertura – risultano ricomprese, in misura pari a circa 6 milioni di euro per l'anno 2019, tra quelle rese temporaneamente indisponibili ai fini della gestione per il medesimo anno 2019, nell'ambito del programma di spesa «Fondi di riserva e speciali», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge

n. 61 del 2019, attualmente all'esame delle Camere;

anche computando gli effetti della predetta misura, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno reca tuttavia disponibilità residue tali da consentire comunque l'integrale copertura degli oneri ad esso imputati, per l'anno 2019, dai citati articoli 10-*bis*, comma 1, e 12-*bis*, comma 6, del presente provvedimento;

preso altresì atto dei puntuali elementi forniti dalla documentazione depositata dal Governo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di confisca di imbarcazioni, dall'articolo 12-*bis*, commi 2 e 3, lettere *a*), *b*) e *c*), recante a vario titolo misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché dall'articolo 17-*bis*, comma 1, concernente la procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 10 gennaio 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) richiama l'attenzione del rappresentante del Governo e dei colleghi sulla non esaustiva quantificazione, a suo giudizio, degli oneri derivanti dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in titolo, relativamente alle somme eventualmente da corrispondere al custode delle imbarcazioni sequestrate ai sensi della medesima disposizione, qualora quest'ultimo sia – come del resto di regola avviene – un soggetto terzo rispetto alle pubbliche amministrazioni interessate. Osserva peraltro come l'esigenza di una puntuale determinazione dei predetti oneri appaia ancor più urgente in considerazione del

fatto che le modifiche apportate in sede referente, eliminando il requisito della reiterazione della violazione quale presupposto per il sequestro e la confisca delle imbarcazioni, risultano suscettibili di determinare una maggiore frequenza nel verificarsi della fattispecie in parola.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, nel rinviare alla documentazione depositata nella giornata odierna dal Governo, si limita ad osservare che sul punto evidenziato dal deputato D'Ettore essa reca puntuali indicazioni circa le spese a vario titolo sostenibili nelle ipotesi di sequestro e confisca delle imbarcazioni.

Maura TOMASI (Lega) rammenta inoltre che le spese per la custodia delle imbarcazioni sequestrate sono di regola sostenute dall'armatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel rilevare preliminarmente che le modifiche apportate all'articolo 2, comma 1, nel corso dell'esame in sede referente avranno presumibilmente un effetto deterrente, in ciò determinando verosimilmente un decremento del numero delle imbarcazioni oggetto di sequestro e confisca, osserva peraltro come, proprio in relazione alla definizione degli oneri derivanti dalla citata disposizione, nella seduta del 9 luglio scorso la Commissione bilancio ha approvato un parere con una condizione, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed indi recepita dalle Commissioni di merito, volta a qualificare gli oneri medesimi alla stregua di una mera previsione di spesa, ciò proprio al fine di escludere il verificarsi di eventuali effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (PD) biasima lo scarso intervallo di tempo concesso ai componenti della Commissione bilancio al fine di valutare in maniera ponderata il contenuto della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, sulla base della quale è stata formulata la proposta di parere della relatrice. Tanto premesso, chiede al Viceministro Garava-

glia un chiarimento in ordine alle disponibilità residue del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente del Ministero dell'interno, come risultanti alla luce dell'utilizzo con finalità di copertura del Fondo stesso recato da talune disposizioni del presente decreto, al fine di valutare l'opportunità di destinare eventualmente le predette disponibilità a compensazione dei minori contributi spettanti ai comuni oggetto di procedure di fusione, secondo quanto indicato dal decreto del Ministro dell'interno del 25 giugno 2019. In secondo luogo, ritiene essenziale un chiarimento del Governo anche in relazione al meccanismo contabile derogatorio previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, ultimo periodo, che – nel prevedere che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle leggi in materia di immigrazione, inserito dal presente provvedimento, non impegnate entro la fine dell'esercizio possano esserlo in quello successivo – si pone evidentemente in contrasto con la disciplina contabile di carattere generale, come del resto segnalato anche dalla relatrice nella sua illustrazione. Rileva infatti che su tale punto specifico, come emerge dalla stessa documentazione depositata dal Governo nella seduta odierna, il Ministero dell'interno si è rimesso alle competenti valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, posto che il predetto meccanismo derogatorio appare suscettibile di determinare, nel tempo, effetti non previsti sui saldi di cassa.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva come la previsione normativa dello specifico meccanismo contabile testé richiamato dal deputato Marattin non costituisca un precedente inedito e risulti sostanzialmente motivata dall'esigenza di scongiurare che l'eventuale mancato perfezionamento entro la conclusione dell'esercizio finanziario della complessa procedura di riparto delle risorse dell'istituendo Fondo alimentato dalle somme

derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle leggi in materia di immigrazione, che richiede l'adozione entro il 31 ottobre di ciascun anno di un apposito decreto interministeriale, nonché di un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per apportare le occorrenti variazioni di bilancio, possa di fatto compromettere l'utilizzo delle risorse medesime entro la fine dell'esercizio. Avverte peraltro che è testé pervenuta una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), la quale certifica l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario in ordine al testo del decreto-legge in esame, come risultante dalle modificazioni apportate in sede referente, ivi inclusa, pertanto, quella relativa all'introduzione del comma 1-*bis*, ultimo periodo, dell'articolo 2, limitandosi la nota stessa a formulare un rilievo di carattere meramente formale, concernente la denominazione della rubrica dell'articolo 10-*bis*, che non attiene comunque ad aspetti di natura finanziaria.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, nel rilevare la costante attenzione del Governo in merito alla questione relativa alle fusioni di comuni dianzi richiamata dal deputato Marattin, che potrà comunque essere più opportunamente affrontata in altra sede, ribadisce che – come da ultimo precisato anche dal presidente Borghi – la Ragioneria generale dello Stato esprime una valutazione non ostativa sul testo del decreto-legge in esame, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalle Commissioni competenti, ivi pertanto incluso il meccanismo di riassegnazione delle somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario in corso, dianzi richiamato dall'onorevole Marattin.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice della strada.**C. 24 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2019.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA comunica che è ancora in corso l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di ogni elemento utile proveniente dalle amministrazioni competenti, in modo tale da consentire una puntuale verifica delle effettive implicazioni di carattere finanziario recate dal provvedimento in oggetto. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia.**C. 313-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2019.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, comunica che sul provvedimento in oggetto è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*). Alla luce delle numerose criticità sul piano finanziario da essa rilevate, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.**C. 181 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, osserva che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica e reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

Relativamente all'articolo 1, che prevede l'obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale specificatamente formato nelle sedi aventi determinate caratteristiche. L'installazione dei defibrillatori dovrà essere, inoltre, opportunamente segnalata da adeguata cartellonistica. In previsione degli oneri che le amministrazioni pubbliche dovranno sostenere sono stanziati, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Pur rilevando che il contributo si configura come limite di spesa, evidenzia che la norma, a fronte di obblighi imposti a soggetti pubblici, prevede un onere configurato come mero contributo: ciò presumibilmente nel presupposto della possibilità per i soggetti medesimi di provvedere all'adempimento dei predetti obblighi attingendo a risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene che andrebbero peraltro forniti dati volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni con risorse già

esistenti, come integrate dal contributo statale. A tale fine considera in primo luogo necessari elementi di stima per verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni. In particolare, ritiene che andrebbero forniti parametri quali il costo medio dei singoli defibrillatori, della relativa manutenzione annuale, dei corsi di formazione per il personale, nonché degli adeguamenti strumentali necessari alla segnalazione dei dispositivi.

Ritiene altresì che andrebbero acquisiti elementi volti ad individuare le risorse già disponibili o reperibili a legislazione vigente per le predette finalità, soprattutto per soggetti, come le scuole, che dovrebbero provvedere agli obblighi in esame in via prioritaria.

Osserva in proposito che il contributo statale è limitato nel tempo mentre l'obbligo di dotarsi di defibrillatori – essendo di carattere permanente – richiede spese non solo *una tantum*, ma anche di carattere ricorrente o costante, come, fra l'altro, quelle relative alla manutenzione periodica, alla sostituzione degli apparecchi obsoleti o delle componenti deteriorabili e alla formazione del personale subentrante.

In merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo medesimo, recante lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie finalizzate all'attuazione di un programma pluriennale per la installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, lettera b), e 9, comma 4.

Ciò posto, ritiene che andrebbe tuttavia valutata l'opportunità di formulare più puntualmente il primo periodo del comma 5, che prevede che siano « stanziato » quale contributo dello Stato « risorse nei limiti di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 ». Infatti, al di là della formulazione letterale del testo, che non appare pienamente coerente con analoghe autorizzazioni legislative di spesa previste ai sensi della vigente disciplina contabile, da un punto di vista sostanziale non ritiene appaia chiaro se « il contributo dello Stato » sia destinato ad amministrazioni pubbliche diverse da quella statale ovvero se esso sia erogabile anche alle amministrazioni statali, posto che il provvedimento in esame si riferisce alla generalità delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono, ai commi 1 e 2, l'obbligo per gli enti territoriali di disciplinare l'installazione di defibrillatori in postazioni aperte al pubblico. In proposito ritiene necessario chiarire se l'installazione e la manutenzione delle postazioni sia a carico degli stessi enti territoriali e, in tal caso, ritiene che andrebbero quantificati i relativi oneri. Il comma 3 prevede inoltre che gli enti territoriali incentivino l'installazione di DAE: trattandosi di attività di carattere obbligatorio, ritiene opportuno chiarire se tale incentivazione possa essere adempiuta nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti predetti.

Riguardo all'articolo 3, che disciplina l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 4, che disciplina la dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori da parte di altri soggetti, in merito ai profili di quantificazione, in relazione all'obbligo di installare defibrillatori negli scali trasportistici nonché sui mezzi di trasporto e di prevederli comunque per i gestori di pubblici servizi e i titolari di servizi di trasporto extraurbano in con-

cessione, evidenzia quanto segue. Per i soggetti che ricadono nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, le norme determinano effetti diretti di carattere oneroso, per i quali il testo non fornisce una stima con relativa copertura. Viceversa, per i soggetti che non rientrano nel suddetto perimetro, ma che sono partecipati in misura prevalente da soggetti pubblici o che operano in regime di concessione, potrebbero prefigurarsi conseguenze di carattere indiretto e/o eventuale, legate ad esempio al riconoscimento di un eventuale ristoro – peraltro non espressamente previsto dalla norma in esame – in relazione al rapporto di concessione in essere, ovvero al venir meno di utili di gestione per gli enti pubblici partecipanti. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'introduzione degli obblighi di registrazione presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente dei defibrillatori, ritiene opportuno acquisire la conferma che la registrazione stessa sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 5, che reca norme sull'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE, in merito ai profili di quantificazione rileva che le iniziative volte a promuovere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore esterno e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo sono poste a carico di risorse già stanziare ai sensi della legge n. 107 del 2015 (« Buona scuola »). In proposito, ritiene necessario acquisire la conferma della capienza di tali risorse rispetto alle esigenze connesse alle attività formative in questione, che risultano estese al personale docente e a quello amministrativo, tecnico e ausiliario.

Per quanto riguarda lo svolgimento della « Giornata mondiale del cuore », non formula osservazioni in quanto, essendo le iniziative di carattere facoltativo, gli istituti

potranno provvedervi nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, cui la norma in esame non deroga.

Relativamente all'articolo 6, relativo alla registrazione dei DAE presso le Centrali operative del 118, in merito ai profili di quantificazione ritiene utile acquisire conferma che le Centrali operative del 118 collocate sul territorio nazionale siano in grado di svolgere le funzioni aggiuntive loro assegnate dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene altresì opportuno chiarire se dall'individuazione di un soggetto responsabile del funzionamento e dell'informazione per ciascun DAE derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 7, concernente le applicazioni mobili, i *software* e l'obbligo di istruzioni, in merito ai profili di quantificazione considera necessario acquisire i dati alla base della quantificazione del limite di spesa indicato per la realizzazione di un'applicazione mobile, integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria « 118 », per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE. In proposito, ritiene altresì necessario chiarire se l'insorgenza degli oneri resti circoscritta al biennio 2019-2020 – limitandosi lo stanziamento a dette annualità – o se siano ipotizzabili spese anche per gli esercizi successivi, derivanti ad esempio dalla gestione dell'applicazione in esame, come ad esempio quelle per l'aggiornamento, la manutenzione preventiva e correttiva e così via.

Infine, ritiene utile acquisire conferma che le Centrali operative del 118 collocate sul territorio nazionale siano in grado di svolgere le funzioni aggiuntive loro assegnate dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla

realizzazione ed adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria « 118 », pari a 250.000 euro per l'anno 2019 e a 500.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito alla copertura degli oneri per l'anno 2020, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 8, comma 2, lettera *b*), e 9, comma 4. Con riferimento invece all'onere relativo all'anno 2019, pari come detto a 250.000 euro, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sull'accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze siano state rese indisponibili risorse per l'anno 2019, posto che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante « Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica ») ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa « Fondi di riserva e speciali » – all'interno del quale ricade anche il citato accantonamento – risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sull'accantonamento in parola consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l'anno 2019 dall'articolo in esame, nonché dall'articolo 9, comma 4, di cui dirà in seguito.

In merito all'articolo 8, che disciplina l'aliquota IVA di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, in merito ai profili di quantificazione considera necessario acquisire i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori, indicati dalla norma, ai fini della relativa verifica.

Inoltre, la quantificazione relativa all'annualità 2019 sembra presupporre l'en-

trata in vigore dell'aliquota agevolata nell'ultimo trimestre del medesimo anno. Sul punto considera necessaria una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 8, alle lettere *a*) e *b*), provvede agli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento sui defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quantificati in 1 milione di euro per il 2019 e in 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti modalità:

quanto a 1 milione di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera *a*));

quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera *b*)).

Per quanto riguarda gli oneri imputati al Fondo per interventi strutturali di politica economica ritiene necessario che il Governo chiarisca se sul citato Fondo siano state rese indisponibili risorse per l'anno 2019, posto che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante « Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica ») ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa « Fondi di riserva e speciali » – all'interno del quale ricade anche il Fondo in esame – risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sul citato accantonamento consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l'anno 2019 dall'articolo in esame.

Per quanto concerne, invece, gli oneri imputati all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 7, comma 2, e 9, comma 4.

Da un punto di vista formale, ritiene che andrebbe, infine, valutata l'opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 2, alinea, in termini di minori entrate, essendo gli stessi riferiti ad una perdita di gettito erariale.

Per quanto concerne l'articolo 9, relativo alle campagne di informazione e di sensibilizzazione, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le risorse destinate allo svolgimento delle campagne di informazione e sensibilizzazione sono configurate come limiti di spesa, ritiene comunque necessario acquisire dati ed elementi posti alla base della relativa quantificazione, considerato il carattere non facoltativo delle attività previste dalle norme. Inoltre, posto che alla copertura si provvede per le annualità 2019-2022, mentre le campagne informative appaiono configurate quale adempimento obbligatorio a carattere permanente, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa gli oneri previsti per le campagne successive al predetto intervallo temporale.

In merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 4 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dalla promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sull'uso dei defibrillatori da parte dei competenti Dicasteri, pari a 50.000 euro per il 2019 e a 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, premesso che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità per gli anni dal 2020 al 2022, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 7, comma 2, e 8,

comma 2, lettera b), considera tuttavia necessario che il Governo chiarisca se sul citato accantonamento per l'anno 2019 siano state rese indisponibili risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019, recante «Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica», e, in caso affermativo, chiarisca altresì se le risorse residue risultino sufficienti alla copertura degli oneri imputati all'accantonamento medesimo dall'articolo in esame, nonché dall'articolo 7, comma 2, precedentemente illustrato.

Da un punto di vista formale, ritiene infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione delle coperture operate a valere sulle risorse dei fondi in precedenza illustrati, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con riferimento all'attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

Giorgio MULÈ (FI), segnalando che durante la discussione generale in Assemblea sul provvedimento anche il rappresentante del Governo ha sottolineato come lo stesso fosse condiviso da tutti i gruppi parlamentari, chiede che la relazione tecnica sul provvedimento sia redatta il prima possibile, in modo da consentire all'Assemblea di tornare ad esaminarlo già a partire dalla prossima settimana.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sei giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

C. 1603-ter-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – consta di un solo articolo volto a conferire una delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.

Ricorda che il progetto di legge in esame risulta dallo stralcio del disegno di legge C. 1603, collegato alla manovra di finanza pubblica, che risultava corredato di relazione tecnica: detta relazione risulta tuttora utilizzabile con riferimento al testo in esame, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto della clausola di neutralità finanziaria che correda la norma di delega, pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi a supporto dell'invarianza finanziaria della disciplina da adottare nell'esercizio della medesima delega legislativa. Rileva in proposito che la disciplina delegata ha ad oggetto, in parte, la codificazione e la razionalizzazione della normativa vigente e, in parte, aspetti innovativi della stessa per profili di disciplina delle società sportive. Pur rilevando che questi ultimi profili attengono per lo più ad obblighi posti a carico di soggetti privati, ritiene opportuno acqui-

sire elementi di valutazione riguardo all'effettiva possibilità di esercitare la delega in condizioni di neutralità finanziaria.

Osserva, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, non prevedono espressamente la predisposizione di una relazione tecnica a corredo della normativa delegata e l'acquisizione sulla stessa del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA fa presente che il provvedimento in esame non comporta aspetti problematici dal punto di vista finanziario.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, preso atto dell'orientamento del Governo e rilevando la necessità di prevedere che lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 sia trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da assicurare la verifica parlamentare della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1603-ter-A, recante Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive;

rilevata la necessità di prevedere che lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 sia trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da assicurare la verifica parlamentare della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

al quarto periodo dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari ».

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'articolo aggiuntivo Bordo 1.03, che è volto a istituire, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce di episodi di violenza, di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA esprime parere contrario sulla proposta emendativa richiamata dalla relatrice poiché suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bordo 1.03, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 1640 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore

di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

C. 1641 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

C. 1770 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

C. 1850 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in ma-

teria di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

C. 1769 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

C. 1806, approvato dal Senato.

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.

Atto n. 93.

ALLEGATO 1

**DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia
di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913-A Governo.**

**NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Dossier Bilancio A.C. 1913-A

Si fa riferimento alle richieste contenute nel Dossier predisposto dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati, relativo all'A.C. 1913-A e, in riscontro, si osserva quanto segue.

- **Articolo 2**

In relazione alla richiesta di fornire dati ed elementi sottostanti la quantificazione degli oneri connessi alle spese di custodia delle imbarcazioni che potranno essere sottoposte a sequestro e confisca da parte dei prefetti ai sensi della disposizione *de qua* si premette che, in assenza di elementi acquisiti in precedenza dall'Amministrazione dell'interno, ai fini della quantificazione delle spese ci si è attenuti ad un valore indicativo, desunto dai tariffari utilizzati dalle Procure della Repubblica allorquando si procede alla liquidazione dei corrispondenti oneri derivanti da sequestro penale.

In particolare, si è tenuto presente il "Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2012, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, in particolare, alla Tabella "D" ad esso allegata, ove sono esposte le tariffe applicabili ai natanti.

Ciò posto, alla luce dell'esperienza maturata in situazioni simili, si è ritenuto congruo stimare in un quadriennio il tempo medio necessario affinché un provvedimento amministrativo di sequestro esiti in una confisca definitiva e, a seguire, nella vendita ovvero nella rottamazione dell'imbarcazione; detta valutazione fa sì che le somme da attribuire al custode per natanti di lunghezza fuori tutto oltre i 10 metri sono pari a 6.444,24 euro a imbarcazione. A detti oneri debbono, peraltro, aggiungersi quelli – spesso rilevanti, tenendo conto che si tratta di navi vere e proprie - necessari ad assicurare l'efficienza del mezzo sequestrato per l'ipotesi che la procedura amministrativa si concluda con il dissequestro e la restituzione del natante agli aventi titolo.

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Valutandosi che la modifica apportata dalle Commissioni in sede referente determini l'incremento del numero di sequestri dalle 5 inizialmente ipotizzate per ciascun semestre a 7, comunque con prevedibile riduzione degli stessi con il decorso del tempo, si è ritenuto prudente appostare per ciascuna imbarcazione una cifra pari a circa 60.000 euro anno/nave, sicché le somme prese in considerazione dalla disposizione in commento appaiono più che sufficienti sia nell'ottica della loro configurazione in termini di importo valutato, sia con riguardo agli effetti riconducibili alla deterrenza insita nella norma in questione.

Con riguardo alla richiesta di acquisire conferma della congruità della copertura apprestata a valere sulle risorse del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, si assicura che da una verifica effettuata sulle disponibilità esistenti, la stessa ha dato esito positivo.

Quanto poi, alla richiesta di chiarire se il meccanismo di riassegnazione all'esercizio finanziario successivo delle somme, non impegnate entro la fine dell'esercizio, derivanti da sanzioni amministrative e dalla vendita di navi o parti esse confiscate, possa determinare, nel tempo, 'effetti non previsti sui saldi di cassa', ci si rimette alle competenti valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

- **Articolo 5**

In ordine alla norma di semplificazione del sistema di segnalazione degli alloggiati, si precisa che attualmente il sistema "Alloggiati Web" - amministrato dalla Polizia di Stato - consente ai gestori delle strutture ricettive dell'intero territorio nazionale di adempiere a quanto previsto dal novellato art. 109 del regio decreto n. 773/1931 (TULPS), inviando via internet le cosiddette "schede alloggiati", secondo le modalità prescritte nel decreto del Ministro dell'interno del 7 gennaio 2013, in cui è disposto che la trasmissione dei dati - dalle strutture ricettive all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza (Questore) - debba avvenire in formato elettronico e che tali informazioni siano conservate, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

di Stato, per 5 anni dall'inserimento.

La norma approvata consentirà di velocizzare l'invio delle schedine alloggiati da parte delle strutture ricettive, evitando di inserire i dati della clientela più volte, nei vari sistemi; saranno quindi sviluppati dei servizi di cooperazione applicativa che, in maniera del tutto automatica e trasparente, renderanno il dato fruibile al sistema "Alloggiati Web" direttamente all'atto dell'unico inserimento/registrazione dell'ospite sugli applicativi gestionali in uso alle strutture ricettive.

Per l'implementazione dei suddetti servizi, si stima una spesa complessiva di circa 10.000 euro, che, comunque, non costituisce un nuovo onere a carico del bilancio dello Stato in quanto i costi relativi al sistema sono già interamente coperti da un contratto di manutenzione correttiva ed evolutiva, con scadenza 31 dicembre 2021.

- **Articolo 8-bis**

La disposizione è intesa a risolvere criticità che pesano in modo significativo sulla funzionalità degli uffici territoriali di polizia, sedi di commissariati e caserme, permettendo di acquisire nuove e indispensabili sedi di servizio, attraverso investimenti operati da enti previdenziali pubblici.

In particolare, è prevista l'integrazione della disciplina di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 /2010, che disciplina l'acquisto, da parte di enti previdenziali, di immobili da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio.

La novità interessa le spese strumentali finalizzate alle valutazioni preventive di fattibilità e impatto dell'investimento, di cui si prevede il finanziamento attraverso risorse iscritte sui pertinenti capitoli di spesa del MEF trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio.

La norma mira, in sostanza, a superare la situazione di stallo nei casi in cui l'ente previdenziale non sia in grado di effettuare una valutazione attendibile dell'investimento sulla base dei soli elementi resi disponibili con il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE).

In tali casi, infatti, allo stato gli enti previdenziali non possono anticipare spese o

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

vincolarsi al pagamento di oneri dovendo attendere la validazione del progetto esecutivo e la conseguente autorizzazione all'acquisto, mentre, d'altro canto, il Demanio non può impiegare fondi per attività progettuali di dettaglio trattandosi di beni non ancora acquisiti dallo Stato.

La disposizione, perciò, è intesa a consentire all'Agenzia del Demanio di predisporre i livelli di progettazione necessari avvalendosi delle risorse disponibili su tali capitoli, fermo restando il rimborso da parte dell'Ente acquirente, come previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 20.6.2017.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, ordinariamente finanziati con i pertinenti Piani generali.

Quanto alla richiesta di precisare se l'utilizzo delle risorse in premessa possa incidere su iniziative avviate o in programma a legislazione vigente ovvero possa determinare i presupposti per un successivo rifinanziamento, questo Ministero si rimette alle competenti valutazioni del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, trattandosi di capitoli di spesa di competenza del MEF.

- Articolo 8-ter

Relativamente alle osservazioni espresse sulla disposizione, volta ad incrementare il monte ore di lavoro straordinario per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si evidenzia che la quantificazione degli oneri è stata realizzata tenendo in considerazione il numero del personale in servizio che svolge funzioni operative ed il fatto che, per l'anno in corso, la somma stanziata considera le necessità relative agli ultimi mesi del 2019. L'onere della norma, quantificato nella tabella seguente, prende in considerazione la tariffa di 14,39 euro, quale media ponderata delle qualifiche del personale operativo, dal vigile del fuoco al direttivo, in ragione del personale in servizio.

	ore	Tariffa media*	Importo	Importo (lordo Stato)

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

			(lordo dipendente)	
ore autorizzate dall'articolo 11 della legge n. 246 del 2000	240.000	14,39	3.453.600	/
incremento proposto per il 2019	19.890	14,39	286.217	379.890
incremento proposto a decorrere dal 2020	100.000	14,39	1.439.000	1.909.553
Nuovo limite autorizzato dal 2020	340.000			

* del personale che svolge funzioni operative

- Articolo 8-quater

E' stata fatta la richiesta di fornire elementi riguardo all'effettiva possibilità di procedere alla compensazione, sul piano finanziario, tra la creazione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale - che passa da 4 a 5 - e la contestuale soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Al riguardo, si premette che la modifica normativa non determina alcun effetto pregiudizievole sull'efficienza e sulla funzionalità del servizio svolto. Ciò posto, si rappresenta che alla luce di quanto previsto dal CCNL vigente e dalla relative contrattazioni decentrate, il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell'interno è di euro 228.170,63 al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2^a fascia, per oneri corrispondenti pari a euro 229.952,67.

In particolare, il calcolo degli oneri finanziari per i dirigenti dell'Area I, di seconda fascia è stato operato con riferimento a n. 1 posto con retribuzione di posizione variabile di I^a fascia economica e n. 1 posto con retribuzione di posizione variabile di II^a fascia

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

economica. Ai fini della determinazione dell'invarianza della spesa si riporta, quindi, la seguente tabella:

Costo personale dirigente area 1 – Ministero dell'Interno

DIRIGENTE I Fascia	
Stipendio a.l.	55.397,39
Retribuzione di posizione fissa	36.299,70
Retribuzione di posizione variabile	58.701,44
Retribuzione di risultato	14.675,36
I.V.C.	415,48
TOTALE	165.489,37
ONERI STATO	62.681,26
COSTO ANNUO	228.170,63

DIRIGENTE II Fascia	
Posizione variabile I^ fascia ec.	
Stipendio a.l.	43.310,90
Retribuzione di posizione fissa	12.155,61
Retribuzione di posizione variabile	23.214,23
Retribuzione di risultato	7.751,00
I.V.C.	324,87
TOTALE	86.756,61

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

ONERI STATO	32.856,93
COSTO ANNUO	119.613,54

DIRIGENTE II Fascia	
Posizione variabile II^ fascia ec.	
Stipendio a.l.	43.310,90
Retribuzione di posizione fissa	12.155,61
Retribuzione di posizione variabile	17.747,23
Retribuzione di risultato	6.463,00
I.V.C.	324,87
TOTALE	80.001,61
ONERI STATO	30.337,52
COSTO ANNUO	110.339,13

- Articolo 10-bis

Con riguardo alla richiesta di chiarimenti concernenti la previsione di spesa per assicurare pasti al personale delle Forze di polizia adibito a servizi di ordine pubblico in località o in orari non compatibili con i servizi di mensa assicurati presso i reparti di appartenenza ovvero presso strutture convenzionate, si premette che gli oneri complessivi sono stati calcolati tenuto conto dell'ormai consolidato rapporto d'impiego delle varie Forze di polizia nei servizi di ordine pubblico (40% Polizia di Stato, 40% Arma dei Carabinieri, 20% Guardia di Finanza).

Agli oneri previsti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Quanto, infine, alla domanda se si sia tenuto conto degli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2019, si precisa che allo stato – secondo informazioni acquisite presso i competenti uffici di Ragioneria – è assicurata la piena copertura degli oneri del provvedimento a valere sulle somme residue dopo l'accantonamento operato ai sensi della disposizione summenzionata.

- **Articolo 10-ter**

Relativamente a tale articolo, si premette che l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato non costituirà propriamente un "plesso" del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Piuttosto, esso rappresenterà una struttura destinata a dipendere dal Dipartimento stesso, al pari di tutti gli altri Ispettorati previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 201/2008.

La scelta organizzativa prefigurata dalla norma consentirà di rendere più snella ed efficace la gestione del "comparto" che riunisce le diverse strutture deputate alla formazione e all'addestramento professionale del personale della Polizia di Stato, il cui livello di impegno conoscerà un prolungato "picco" nei prossimi anni.

Difatti, la "curva demografica" evidenzia come nel prossimo decennio la Polizia di Stato dovrà assicurare il *turn over* di una cospicua percentuale del personale in servizio. Ciò si tradurrà nella necessità di garantire, oltre alle attività addestrative di tipo specialistico, le iniziative di formazione iniziale, con la conseguenza che l'intera capacità ricettiva degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato (circa 4.000 posti) sarà nel prossimo decennio impiegata a pieno regime.

In questo contesto, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà a sviluppare solo gli indirizzi generali in materia di formazione e addestramento, nonché le attività di controllo dei flussi finanziari riguardanti le attività di formazione e

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

addestramento medesime.

L'Ispettorato garantirà, invece, l'azione di coordinamento e di controllo sull'intero "Comparto Scuole" della Polizia di Stato, provvedendo, tra l'altro, alla pianificazione, alla programmazione e alla gestione dei corsi di formazione di base, dei corsi di progressione in carriera, nonché dei percorsi formativi specialistici e dei seminari di aggiornamento. A tali attività si aggiungeranno anche quelle di ricerca, studio ed innovazione dei programmi e delle metodologie di formazione, di elaborazione di progetti di collaborazione, nell'ambito di competenza, con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nonché con le Forze di polizia di altri Paesi europei e non.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, si fa presente che la norma stabilisce che essa deve essere definita con decreto del Ministro dell'Interno, replicando una soluzione che già viene prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 208/2001.

Si aggiunge che, al pari degli altri atti organizzatori, il provvedimento che definirà l'assetto dell'Ispettorato sarà sottoposto al controllo preventivo anche della Corte dei Conti.

Quanto alla configurazione organizzativa, si fa presente che l'Ispettorato raccoglierà una parte delle funzioni assolve dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, destinata ad essere soppressa una volta che entrerà in vigore il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'interno, in corso di pubblicazione.

Considerato che le funzioni di indirizzo generale spettanti al Dipartimento non richiederanno lievitazioni del numero degli uffici e delle posizioni dirigenziali, sarà possibile reimpiegare nell'Ispettorato l'intero batch dei Dirigenti oggi operanti nell'ambito della Direzione centrale per gli istituti di istruzione e che oggi contempla due Dirigenti Superiori della Polizia di Stato del ruolo "ordinario" e tre Primi Dirigenti della Polizia di Stato del ruolo "ordinario" (uno dei quali in posizione di Vice Consigliere Ministeriale).

A ciò potranno aggiungersi, nel rispetto della clausola finanziaria, anche altre posizioni di Primo Dirigente del ruolo "ordinario", rendendo indisponibile un numero corrispondente di posti di funzione previsti per Funzionari di pari qualifica. In questo senso, il predetto Dipartimento ha già elaborato un piano che prevede la

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

riduzione dei posti di funzione di Primo Dirigente nelle Questure di alcuni Capoluoghi di Provincia, nell'ottica di valorizzare la dirigenzializzazione delle qualifiche di Vice Questore e Vice Questore aggiunto, sancita dal D. Lgs. n. 95/2017. Ciò, in definitiva, permetterà di articolare l'Ispettorato in due Servizi, diretti ciascuno da un Dirigente Superiore, a loro volta sotto-articolati in uffici del livello di Primo Dirigente

Alla luce di ciò, si ritiene che la modifica normativa proposta sia inidonea a determinare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

- **Articolo 12-bis**

Con riguardo al **comma 2**, questo si rende necessario per uniformare il vigente sistema di vettovagliamento con particolare riferimento al personale dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate - ivi incluso il Corpo delle Capitanerie di porto - che, nelle more della stipula del primo accordo negoziale, fruisce di un buono pasto del valore di 4,65 euro, nonché al personale di diritto pubblico della carriera dirigenziale penitenziaria al quale si applica, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti della Polizia di Stato e, inoltre, agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.

Come noto, il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 - concernente il "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007- ha rideterminato l'importo del solo buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del D.P.R. 254/1999 in 7,00 euro.

La modifica normativa, pertanto, è finalizzata ad estendere a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa e delle Capitanerie di porto con qualifica dirigenziale la concessione del buono pasto come già disciplinato dal citato D.P.R. 51/2009.

Gli oneri complessivi ammontano, per l'anno 2019, a 298.544 euro e a 895.632 euro a decorrere dall'anno 2020, suddivisi come segue:

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- a) anno 2019:
- Polizia di Stato: euro 62.980;
 - Arma dei Carabinieri: euro 6.016;
 - Corpo della Guardia di Finanza: euro 11.280;
 - Corpo di Polizia penitenziaria: euro 18.800, cui si aggiungono euro 10.340 per i dirigenti penitenziari;
 - Forze Armate, compreso dirigenti del Corpo delle Capitanerie di porto: euro 189.128;
- b) a decorrere dall'anno 2020:
- Polizia di Stato: euro 188.940;
 - Arma dei Carabinieri: euro 18.048;
 - Corpo della Guardia di Finanza: euro 33.840;
 - Corpo di polizia penitenziaria: euro 56.400, cui si aggiungono euro 31.020 per i dirigenti penitenziari;
 - Forze Armate: euro 567.384.

Detti importi sono stati quantificati calcolando 20 buoni pasto mensili per il numero medio dei dirigenti beneficiari della misura in questione (335 unità per P.d.S.; 32 unità per CC; 60 unità per GdF; 155 unità per Polizia Penitenziaria; 1006 unità per FF. AA.), moltiplicati per il periodo di 4 mesi, intercorrente fra il settembre 2019 e il dicembre 2019, nonché per 12 mesi a decorrere dall'anno 2020.

All'onere complessivo si fa fronte con le risorse destinate, pro-quota, all'area negoziale dei dirigenti, secondo il riparto effettuato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 45.

Il buono pasto in questione viene erogato in formato elettronico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha innalzato il limite di non tassabilità delle prestazioni e indennità sostitutive da un importo di 5,29 euro a 7,00 euro, la disposizione non comporta oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Con riguardo infine alle ulteriori osservazioni sul punto, si assicura che la disposizione non rischierà di pregiudicare la realizzazione di

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

interventi già previsti a legislazione vigente.

Il **comma 3, lettera a)**, riguarda l'incremento dei richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice di protezione civile", accentua la centralità del ruolo dei vigili del fuoco all'interno del Servizio nazionale di protezione civile, non solo riaffermando la sua funzione di componente fondamentale di tale Servizio, ma disegnando un sistema fortemente interconnesso tra strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, Enti locali ed organizzazioni di volontariato che sia in grado di prevenire e contrastare i danni derivanti da eventi naturali o dall'attività dell'uomo sull'intero territorio nazionale.

Già in precedenza, il legislatore aveva inteso ampliare la sfera di competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnando ad esso, con il decreto legislativo n. 177 del 2016, delicati compiti in materia di lotta attiva agli incendi di bosco. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, come è noto, per completare la propria capacità di risposta operativa, ricorrono quotidianamente alle prestazioni della componente volontaria, sia richiamando in servizio personale "discontinuo" per sopperire alla mancanza di personale di ruolo (esigenza fortemente diminuita per effetto dei ripetuti interventi normativi di potenziamento d'organico e di riduzione delle carenze esistenti, in parte realizzate mediante procedure di stabilizzazione del personale in parola) sia, soprattutto, avvalendosi dell'attività dei distaccamenti volontari che operano, in maggior misura, in zone del Paese di particolare fragilità ambientale (si pensi all'arco alpino e alla dorsale appenninica).

Con la presente disposizione si mira ad integrare l'attuale dotazione finanziaria, fissata dalla legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 in 27.070.843 euro per il 2019, dell'importo di 449.370 euro sempre per l'anno 2019 e in 21.170.843 euro a decorrere dal 2020, dell'importo di 407.329 euro sempre per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali somme aggiuntive consentirebbero di effettuare ulteriori richiami annuali di personale "discontinuo" (consistenti in periodi lavorativi di 14 giorni) nella misura di circa 300 per l'anno 2019, di circa 270 per l'anno 2020, di circa 900 per l'anno 2021 e di circa

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

1.000 per gli anni successivi). Pertanto, l'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, verrà disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 27.520.213 euro per l'anno 2019, 21.578.172 euro per l'anno 2020, 22.533.733 euro per l'anno 2021 e a 22.670.843 euro a decorrere dall'anno 2022. La richiesta di ulteriori risorse finalizzate ad incrementare i tetti di spesa per l'impiego del personale volontario è motivata dall'esigenza di far fronte alla necessità di completare la capacità di risposta operativa espressa dal Corpo nazionale attraverso il ricorso quotidiano alle prestazioni della componente volontaria. Tale capacità è, nel tempo, drasticamente diminuita per effetto dei ripetuti interventi normativi di potenziamento di organico e di riduzione delle carenze esistenti, realizzati mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario.

Si fa riferimento, ad esempio, all'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013 che ha ridotto tali stanziamenti di oltre 40 milioni di euro a decorrere dal 2015. Allo stesso modo l'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, che ha ulteriormente ridotto tali stanziamenti di oltre 42 milioni di euro a decorrere dal 2016. L'assunzione di personale permanente è riuscita solo in parte a compensare il conseguente fortissimo taglio dei richiami del personale volontario, mentre nel frattempo va evidenziato anche che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni.

La disposizione in argomento, incrementando tali risorse di altri 1.5 milioni di euro a regime, costituisce un ulteriore passo di un percorso volto ad aumentare, gradualmente, la possibilità di richiamare i predetti volontari in una misura più corrispondente alle reali necessità della macchina del soccorso assicurata al Paese dal Corpo nazionale.

Con il **comma 3, lettera b)**, si introducono, tra l'altro, disposizioni finalizzate alla

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

riduzione a sei mesi della durata del corso di formazione degli allievi vigili del fuoco per il biennio 2019-2020.

Si introducono, pertanto, modifiche al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al fine di mantenere eccezionalmente a sei mesi la durata del corso di formazione degli allievi vigili del fuoco solo per il biennio 2019-2020.

La modifica in argomento riveste particolare importanza ed assume il carattere della necessità al fine di assicurare il buon esito delle cospicue immissioni in servizio previste nel prossimo biennio.

Si precisa che la durata del corso proposta è quella che ha consentito di formare tutti gli allievi vigili del fuoco a partire dal 2011 e che, solo con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è stata portata a nove mesi. Va sottolineato che i nove mesi di corso sono compatibili con le procedure ordinarie di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco operate attraverso l'assorbimento del cento per cento del *turn over* del personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, che, negli ultimi anni, si è venuto in media a determinare in circa 500/600 posti disponibili all'anno e tengono conto della capacità ricettiva delle scuole di formazione di questo Dipartimento.

La situazione che si prospetta nel prossimo biennio determinerà, invece, l'immissione in servizio di un numero di unità notevolmente superiore in applicazione delle disposizioni legislative adottate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019 che prevedono assunzioni straordinarie per il Corpo nazionale. In particolare, nel 2019 dovranno essere operate:

- 650 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 10 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- 200 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- 100 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 1° ottobre 2019, in attuazione del piano quinquennale previsto dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- 835 assunzioni ordinarie di vigili del fuoco previste in forza del *turn over* relativo alle cessazioni dal servizio realizzatesi nel corso del 2018.

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Nel 2020, inoltre, dovranno essere operate:

- 650 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 1 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- 383 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 1° ottobre 2020, in attuazione del piano quinquennale previsto dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- 200 assunzioni ordinarie di vigili del fuoco previste in forza del *turn over* relativo alle cessazioni dal servizio realizzatesi nel corso del 2019.

Il quadro assunzionale sopra evidenziato presenta una situazione con evidenti connotati di eccezionalità che giustifica ampiamente la norma proposta circa la durata del corso di formazione. L'applicazione del nuovo regime non consentirebbe, invece, di disporre di sufficiente tempo per svolgere tutti i corsi di formazione conseguenti alle suddette disposizioni normative e di effettuare, entro le previste scadenze, tutte le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco programmate negli anni 2019 e 2020, con intuibili ricadute sull'obiettivo indicato dal legislatore di "garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Si precisa che la norma potrà esplicare i suoi effetti anche nei confronti del corso per 650 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco previste ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha avuto inizio il 14 maggio scorso. Infatti, mentre il corso di durata complessiva di 6 mesi è impostato con 5 mesi di didattica nelle strutture centrali di Capannelle a Roma e 1 mese di applicazione pratica presso i Comandi territoriali, il corso di durata complessiva di 9 mesi è impostato con 6 mesi di didattica e 3 mesi di applicazione pratica. Ciò comporta che l'ampliamento della durata del corso è preordinato soprattutto a sviluppare la parte di esperienza pratica che gli allievi sono chiamati a svolgere direttamente sul campo, nei singoli Comandi dei vigili del fuoco dove dovranno svolgere la propria attività, mentre la parte didattica, soprattutto nei primi mesi, resta sostanzialmente invariata nei programmi, prevedendo un mese in più di approfondimento delle materie più rilevanti.

Gli oneri finanziari scaturenti dalla proposta emendativa, di cui si dà dimostrazione nelle sottostanti tabelle, sono rappresentati dall'incremento della spesa stipendiale determinato dal conseguimento, con un anticipo di tre mesi, della qualifica di vigile del

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

fuoco al termine del corso di formazione.

La quantificazione dell'onere tiene conto, pertanto, del differenziale retributivo esistente tra le predette qualifiche di allievo vigile del fuoco e vigile del fuoco ed ha impatto sulle annualità 2019, 2020 e 2021. La disposizione non determina, viceversa oneri finanziari "a regime" poiché l'anticipato conseguimento della qualifica di vigile del fuoco non ha analoghi effetti sui successivi sviluppi di carriera in quanto l'anzianità di servizio inizia a decorrere dalla data di inquadramento nella qualifica di allievo vigile del fuoco.

Quadro assunzionale e durata del corso di formazione

autorizzazioni:		Art. 1, comma 287 l. 205/2017	Art. 1, comma 389 l. 145/2018		turn-over ordinario (art 66, comma 9- bis, dl n. 112/2008)	totale
2019	unità	100	650	200	835	1785
	decorrenza	01-ott-19	10-mag-19	01-set-19	01-lug-19	
	assunzione qualifica VF (dopo corso 9 mesi)	01-lug-20	10-feb-20	01-giu-20	01-mar-20	
	assunzione qualifica VF (dopo corso 6 mesi)	01-apr-20	10-dic-19	01-mar-20	01-gen-20	
anticipo nel conseguimento della qualifica di vigile del fuoco (espresso in aa/pp)	2019	-	36,11		208,75	244,86
	2020	25,00	126,39	50,00		201,39
2020	unità	383	650		200*	1233
	decorrenza	01-ott-20	01-apr-20		01-lug-20	
	assunzione qualifica VF (dopo corso 9 mesi)	01-lug-21	01-gen-21		01-mar-21	
	assunzione qualifica VF (dopo corso 6 mesi)	01-apr-21	01-ott-20		01-gen-21	

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

anticipo nel conseguimento della qualifica di vigile del fuoco (espresso in aa/pp)	2020	-	162,50	50,00	212,50
	2021	95,75			95,75
*dati previsti in base alle proiezioni sul conseguimento dei requisiti per la quiescenza.					

Quantificazione dell'onere

Es. fin	trattamento retributivo fisso		differenza retributiva annua	anticipo nel conseguimento della qualifica di vigile del fuoco (espresso in aa/pp)	onere annuo
	allievo vigile del fuoco	vigile del fuoco			
2019				244,86	350.630,40
2020	36.485,40	37.917,35	1.431,96	413,89	592.670,78
2021				95,75	137.109,81

Con riguardo alle disposizioni recate dal **comma 5**, si fa presente che – come denotato dalla stessa rubrica dell'articolo 12-bis – l'incremento della dotazione del fondo di cui è parola al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 289/2002 è riferito esclusivamente al fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- **Articolo 13**

La modifica introdotta integra il comma 8-bis dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989. Tale disposizione – nel testo modificato dal decreto-legge n. 53/2019 – prevede che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) per violazioni di cui alla legge citata, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguentemente derivanti se, oltre ad aver dato prove costanti ed effettive di buona condotta, ha anche adottato condotte di ravvedimento operoso ed ha offerto concreta collaborazione all'autorità di polizia o giudiziaria.

La modifica apportata, per un verso, rende la collaborazione con le predette autorità alternativa e non più necessariamente concorrente con le condotte di ravvedimento operoso per la fruizione del beneficio della riabilitazione, per altro verso, prevede un'ulteriore modalità attraverso cui poter conseguire il cennato effetto favorevole, consistente nel prestare un lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, secondo modalità stabilite con successivo decreto ministeriale, d'intesa con la conferenza unificata prevista dalla legge n. 281/97.

La prima innovazione normativa presenta evidente carattere ordinamentale, sicché dalla stessa non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda, poi, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità a favore dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali si evidenzia che lo stesso, per espressa previsione di legge, deve essere prestato "senza oneri a carico della finanza pubblica". E', dunque, evidente che anche da tale innovazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Articolo 17-bis**

Viene richiesto di fornire i dati e gli elementi sottostanti alla determinazione degli oneri indicati dalla norma concernente la procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 10 gennaio 2019.

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Si premette che il comma 3 dell'articolo 14-*septies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ha autorizzato lo svolgimento di un concorso straordinario nella qualifica di capo squadra per la copertura dei posti resisi disponibili al 31 dicembre 2017 e dei 500 posti in incremento della medesima qualifica apportati con il decreto legislativo n. 127 del 2018.

La norma consente, con le medesime modalità, l'immediato svolgimento delle procedure concorsuali per la promozione alla qualifica di Capo squadra dei vigili del fuoco anche per la copertura dei posti resisi disponibili al 31 dicembre del 2018, in linea con l'esigenza di far fronte a particolari situazioni di carenza di organico nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che costituiscono, assieme ai vigili del fuoco, la "forza d'urto" della macchina del soccorso. La disposizione, che consentirà di avviare immediatamente le procedure per la promozione di 559 nuovi capi squadra, si rende necessaria per coprire in tempi brevi le carenze in tale qualifica e fornire ai Comandi personale fondamentale per le necessità del soccorso tecnico urgente, atteso che la figura del capo squadra è, tra l'altro, responsabile della squadra di soccorso, valuta gli interventi da svolgere e l'impiego delle risorse e dei mezzi necessari, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura.

La disposizione determina un onere pari a 260 mila euro per il passaggio anticipato (a seguito della riduzione di due mesi del periodo di formazione) delle suddette 559 unità dalla qualifica di vigile del fuoco coordinatore a quella di capo squadra. I dati economici utilizzati per la quantificazione dell'onere sono quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 127/2018, tenendo conto di una anzianità media di 14 anni. Nella tabella che segue si evince nel dettaglio la quantificazione di detto onere:

IPOTESI ANTICIPO DI 2 MESI DEL PASSAGGIO DA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE A CAPO SQUADRA

(D.lgs. 127/2018 - importi annui su 12 mensilità)

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

QUALIFICA	STIPENDIO	INDENNITÀ DI RISCHIO	ASSEGNO SPECIFICITA' 14 anni
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	775,44
capo squadra	20.832,73	7.206,84	930,48
Costo individuale per 2 mesi di anticipo	145,57	164,06	25,84
Costo individuale I.S.	201,44	227,03	34,29
N. unità	559		
Costo complessivo I.d.	187.528,66		
Costo complessivo I.S.	258.681,71		

ALLEGATO 2

**DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia
di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913-A Governo.**

**NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

4356



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

23 AUG. 2019

Roma,

Prot. n. 188515/2019
Entrata prot. n. 188448/2019
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio legislativo Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. n. 1913 – Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Proposte emendative approvate.

Sono stati esaminati gli emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia della Camera dei deputati al provvedimento indicato in oggetto, pervenuti in data 19 luglio 2019.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare.

Si segnala, tuttavia, che la rubrica dell'articolo 10-bis, come introdotta dall'emendamento - 10.09, "Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede", non è allineata al testo che si riferisce invece al personale delle Forze di Polizia.

Conseguentemente si rende necessario sostituire in essa le parole "della Polizia di Stato" con le parole "delle Forze di polizia".

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 3

**Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici
della proprietà della Banca d'Italia. C. 313-A.**

RELAZIONE TECNICA

4333

C

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	
18 LUG. 2019	
Prot. n. 1-5022	18 LUG. 2019

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Roma,
ISPettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica
UFFICIO I

Prot. Nr. 187220/2019
Rif. Prot. Entrata Nr. 186978/2019
Allegati:



All'Ufficio legislativo economia
S E D E

All'Ufficio legislativo finanze
S E D E

OGGETTO: AC 313 - Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia - RELAZIONE TECNICA

E' stata esaminata la relazione tecnica concernente la proposta normativa indicata in oggetto, di iniziativa parlamentare, recante norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della banca d'Italia (AC n. 313).

In ordine alla predetta proposta normativa è altresì pervenuto il prescritto parere (cfr. art.127 par. 4 e 282 par. 5 TFUE) della BCE (CON/2019/23) richiamato nella relazione tecnica in esame.

La RT evidenzia come la proposta normativa rechi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, gli oneri che deriverebbero dall'acquisizione, da parte del MEF, delle quote detenute da soggetti privati, ammonterebbero ad euro 156.000. Nell'evidenziare l'onerosità della proposta, la RT segnala che andrebbero considerati anche gli oneri derivanti dal presumibile obbligo di ristoro, in capo allo Stato, nei confronti dei soggetti privati, per un importo pari ad euro 7,5 miliardi, cui si aggiungerebbero ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minor gettito, non quantificati.

Alla luce di tali premesse, posto che la proposta normativa non individua alcuna copertura degli oneri derivanti dalla stessa, si trasmette la relazione tecnica, negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AC 313 – NORME PER L'ATTRIBUZIONE A SOGGETTI PUBBLICI DELLA PROPRIETÀ DELLA BANCA D'ITALIA

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa relativa all'AC 313, di iniziativa parlamentare, prevede che le quote di proprietà della Banca d'Italia attualmente detenute da soggetti privati siano acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sulla base di una disciplina dettata da apposito regolamento governativo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La proposta, inoltre, prevede che, dopo tale trasferimento, il MEF possa eventualmente cedere le proprie quote solamente a soggetti pubblici. L'articolo 2 della proposta dispone, infine, l'abrogazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 133 del 2013.

La proposta determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come di seguito riportato.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede l'abrogazione anche dell'articolo 4 del predetto decreto-legge n.133 che, al comma 2, dispone: "La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna."

L'abrogazione di detta norma sarebbe strumentale, nell'intenzione dei proponenti, alla reviviscenza del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, che indicava il capitale della Banca d'Italia nell'importo di 156.000 euro (*rectius*, 300 milioni di lire), pari a euro 0,52 a quota (*rectius*, valore nominale di mille lire a quota). Questi valori sarebbero pertanto utilizzati ai fini del trasferimento della proprietà della Banca d'Italia allo Stato.

Se ne potrebbe quindi dedurre che gli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'acquisizione delle quote corrispondano all'importo di 156.000 euro, a fronte dei quali non è reperita alcuna copertura finanziaria.

E' pervenuto il parere della BCE richiesto dal Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e del terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/EC del Consiglio.

La BCE, in primo luogo, rappresenta l'esigenza di verificare se la stessa *“non ponga a rischio il principio di indipendenza delle banche centrali sancito dall'articolo 130 del Trattato e dalle altre disposizioni del Trattato che disciplinano il SEBC o i compiti derivanti dalla partecipazione all'Eurosistema”*. Ed invero, il TFUE non detta particolari prescrizioni in ordine all'assetto proprietario delle Banche costituenti il SEBC, rimesso alle determinazioni di ciascuno Stato membro, ma impone il rispetto del principio cardine sopra richiamato.

Sul punto, dunque, la BCE espone le criticità connesse alla proposta normativa in esame; in particolare, la partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte del Governo ben potrebbe determinare una notevole influenza di quest'ultimo sui processi decisionali della stessa Banca d'Italia in relazione ai compiti derivanti dalla partecipazione al SEBC, in spregio al principio di indipendenza delle Banche Centrali Nazionali.

L'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2013, disposta dal provvedimento in esame, pure inciderebbe negativamente sul principio di indipendenza delle banche centrali. Tale articolo, infatti, nell'individuare gli organi della Banca d'Italia (Assemblea dei partecipanti e Consiglio Superiore), impedisce a chiare lettere che gli stessi possano avere ingerenza nell'esercizio delle funzioni relative al SEBC svolte dalla Banca d'Italia e dal Governatore. Tale norma risulta posta a presidio del principio di indipendenza istituzionale e, pertanto, la BCE *“ritiene importante che l'articolo 5, commi 1 e 2, non sia abrogato”*.

Ulteriori riflessioni scaturiscono dall'abrogazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2013 e, in particolare, del comma 1 di tale norma con conseguente, presumibile, reviviscenza dell'art. 114 del regio decreto 28 aprile 1910 n. 204, nella sua originaria formulazione, che prevedeva il potere in capo al MEF di sospendere e annullare le deliberazioni del Consiglio Superiore. Anche in tal caso, si profilerebbe il rischio di compromettere il principio di cui all'articolo 130 del TFUE.

Viene, inoltre, ascritta ad una vera e propria svista, l'abrogazione dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, che prevede l'indipendenza della Banca d'Italia nella gestione delle

sue finanze, essendo l'autonomia finanziaria presupposto fondamentale per l'indipendenza istituzionale di tale Autorità.

Ciò premesso, la riflessione della BCE si appunta poi su talune incertezze giuridiche che l'accoglimento della proposta normativa in esame reca con sé.

In primo luogo la BCE osserva che la proposta mira all'abrogazione di talune norme che trovano corrispondenza in altre disposizioni del nostro ordinamento. Risulta necessario, pertanto, coordinare tutta la normativa relativa alla struttura proprietaria della Banca d'Italia, al fine di evitare contrasti. Viene, ad esempio, suggerito, quindi, di *“ripristinare l'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2013”* che dispone, in linea con altre disposizioni del TUB, che la Banca d'Italia è autorità nazionale competente nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Esigenze di coordinamento impongono, inoltre, un'attenta analisi di tutto il quadro normativo relativo alla Banca d'Italia, anche al fine di verificare se dalla disposta abrogazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 133 del 2013 possa discendere la reviviscenza di precedenti disposizioni, ove compatibili con il nuovo assetto proposto.

In secondo luogo, si rileva che alla disciplina della struttura proprietaria della Banca d'Italia sono dedicate anche talune disposizioni dello Statuto adottato dalla stessa. Sul punto, la BCE invita le autorità italiane ad affrontare tale questione, al fine di coordinare la normativa primaria recata dalla proposta di legge e lo Statuto dell'Autorità, per evitare contrasti che necessariamente comprometterebbero il regolare funzionamento della Banca.

Riserve vengono, infine, espresse con riferimento al regolamento governativo che dovrebbe disciplinare le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia a favore del MEF. Nella proposta, si evidenzia ad esempio, mancherebbe ogni indicazione circa le tempistiche di adeguamento dello Statuto all'assetto che dovrebbe darsi la Banca d'Italia, ove la proposta normativa diventasse legge dello Stato.

Le osservazioni conclusive della BCE si appuntano, poi, sul possibile impatto negativo sulla capitalizzazione del settore bancario, stante la notevole differenza tra il valore di scambio fissato nella proposta (pari a 0,52 euro) e il valore nominale delle stesse attualmente fissato in euro 25.000. Rileva pertanto la BCE come sia necessario considerare tale aspetto anche alla luce dei principi costituzionali che governano il diritto di proprietà.

Nel condividere le considerazioni espresse dalla BCE, si rileva che il meccanismo utilizzato nella proposta di legge pone, in effetti, gravi dubbi di compatibilità con l'articolo 42 della Costituzione, con l'art.1, Prot.n.1, della CEDU, nonché con l'articolo 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutelano la proprietà privata e subordinano ogni ipotesi di espropriazione per pubblica utilità alla corresponsione di un giusto indennizzo. E' presumibile che la

norma che dispone il trasferimento allo Stato delle quote per un valore così distante dal valore di bilancio non supererebbe il vaglio della Corte Costituzionale, con il rischio del radicarsi in capo allo Stato italiano dell'obbligo di prevedere misure normative per ristorare i diritti lesi. Si ricorda che l'ammontare del capitale della Banca d'Italia è stato determinato nel 2013 all'esito di una complessa analisi, effettuata da esperti indipendenti, volta ad accertare il valore delle quote: è presumibile che l'esito di tale analisi sia considerato un riferimento appropriato anche nel probabile giudizio, **portando l'onere per la finanza pubblica almeno a 7,5 miliardi di euro.**

Dovrebbe, infine, essere computato anche l'impatto fiscale negativo: il trasferimento allo Stato per un corrispettivo notevolmente inferiore a quello appostato in bilancio (le quote del capitale di Banca d'Italia sono appostate come attività disponibili per la vendita e valutate al *fair value*: dato il regime dei diritti economici dei partecipanti al capitale di Banca d'Italia, il *fair value* non dovrebbe collocarsi al di sotto del valore nominale) comporterà una rilevante minusvalenza con i relativi effetti fiscali. Pertanto la proposta comporta anche **effetti negativi di gettito** derivanti dalla deducibilità delle minusvalenze emerse in capo ai soggetti cedenti quote del capitale delle Banca d'Italia. Tali effetti negativi **non sono stimabili** in mancanza di dati sulle fattispecie interessate, data l'indeterminatezza sia del momento in cui le suddette quote verranno cedute, sia del valore delle minusvalenze che si realizzerebbero.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

Ho

POSITIVO

NEGATIVO

Il Revisione Generale dello Stato

18 LUG. 2019

